



COMUNE DI ARCOLA
Provincia della Spezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 31-03-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **18:50**, presso la sede comunale, a seguito di avviso di convocazione inviato in conformità allo Statuto ed al Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Straordinaria**.

Presiede l'adunanza il Presidente **Dott.ssa MILENA MENCARELLI**, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa MARINA DEL RY**.

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono presenti in questo momento della seduta **n. 16** membri del Consiglio:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e nome	Pres./Ass.
ORLANDI EMILIANA	P	BOCCA GIOVANNI	P
ALPINOLI ELENA	P	CALLEGARI MICHELA	A
MENCARELLI MILENA	P	SPAGNOLI ANDREA	P
FONTANA ENRICO	P	MASSI VALENTINA	P
SPINETTI ANDREA	P	SANTINI CORRADO	P
TINFENA GIANLUCA	P	RIGHI BRUNELLA	P
ZUBELLI GIUSEPPE	P	ROMEO SALVATORE	P
BERNABO' ENZO	P	COSSU DEBORA	P
ROFFO TIZIANA	P		

In qualità di Assessore esterno, non facente parte del Consiglio, risulta altresì:

SACCHI LAURA	A
--------------	---

Alle ore 21.20 rientra in sala il Presidente del Consiglio Milena Mencarelli, che, pertanto, torna a presiedere la seduta; il numero dei presenti sale a 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU);
- che il citato Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 disponeva che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico debbano essere coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO in particolare l'art. 8 del D.P.R. . 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto nello specifico il piano finanziario che espressamente cita:

“... 2. Il piano finanziario comprende: a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. ...”;

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

CONSIDERATO CHE

- con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RICHIAMATO il comma 704 della citata Legge 147/2013 che ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTO l'art. 1 comma 683 della sopra citata Legge 147/2013 il quale prevede che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente”*;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 *“A decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, di un'apposita procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote in materia di Imposta Unica Comunale (IUC) attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

CONSIDERATO che il nuovo tributo deve essere calcolato tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall'art. 1 comma 651 della Legge 147/2013 e così come integrato dal DL 06/03/2014 n. 16 convertito con la legge 2 maggio 2014, n. 68.. L'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTE

- la DGC n. 33 dell'8.3.2017 ad oggetto *“Piano finanziario ACAM S.p.A. per il servizio di gestione rifiuti urbani triennio 2017-2019 - Approvazione schema addendum al contratto di servizio e presa d'atto Piano finanziario TARI 2017/2019 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale per la approvazione”*
- la DCC n. 26 del 31.3.2017 ad oggetto *“Piano finanziario triennale 2017-2019 ai fini della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani T.A.R.I.”*
-

CONSIDERATO che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario;

RITENUTO di riconoscere, per l'annualità 2017, l'esenzione totale nei soli casi in cui le abitazioni siano occupate da soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia un ISEE inferiore o uguale ad € 6.000,00;

RITENUTO di riconoscere, per l'annualità 2017, l'esenzione parziale del 50% nei soli casi in cui le abitazioni siano occupate da soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia un ISEE inferiore o uguale ad € 10.000,00;

CONSIDERATO che per il nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nel medesimo appartamento, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità;

CONSIDERATO che il godimento dei suddetti benefici è condizionato alla presentazione da parte del contribuente interessato di un questionario opportunamente predisposto dall'Ufficio Tributi a cui sia allegato l'ISEE del nucleo familiare e ogni elemento documentale utile;

La dichiarazione di cui sopra ha validità annuale e non esonera il Comune dal compiere eventuali accertamenti. Il mancato possesso di una delle condizioni suesposte, debitamente accertato dal Comune, comporta il pagamento della tassa per l'intera annualità oltre al pagamento delle sanzioni ai sensi di legge.

Il contribuente è obbligato a denunciare la variazione che determina il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle esenzioni previste dal presente articolo. In tal caso il contribuente decade dal beneficio per l'intera annualità, senza sanzioni.

RITENUTO per l'anno 2017 di riconoscere le seguenti riduzioni:

- Riduzione del 4% del tributo per le utenze domestiche con un unico componente e mq. abitativi maggiori o uguali a 180 mq e minori di 200 mq;
- Riduzione del 6% del tributo per le utenze domestiche con un unico componente e mq. abitativi maggiori o uguali a 200 mq;
- Riduzione del 4% del tributo per le utenze domestiche con due componenti e mq. abitativi maggiori o uguali a 200 mq;
- Riduzione del 5% del tributo per i pubblici esercizi, esercizi di vicinato e attività artigianali tipo botteghe presenti nei Centri Storici di Arcola, Baccano, Trebiano, Cerri e Monti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47 a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Sull'unità immobiliare l'imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti.
- in attuazione delle scelte assunte è stata adottata l'articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13/01/2017 ad oggetto "Determinazione delle rate di acconto e saldo TARI per l'anno di imposta 2017";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 34 dell'8.3.2017 ad oggetto "Approvazione articolazione tariffaria TARI anno 2017";

VISTO l'art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Area Contabilità Dott.ssa Alessia Giannarelli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con 10 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Massi Valentina, Righi Brunella, Santini Corrado, Zubelli Giuseppe, Romeo Salvatore, Cossu Debora);

DELIBERA

- 1) di approvare l'articolazione tariffaria per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica, come indicato nell'allegata documentazione, parte integrante del presente provvedimento, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017;
- 2) di stabilire che, come determinato dal Consiglio Comunale con delibera n. 6 del 13/01/2017, per l'anno 2017, le scadenze per il pagamento del tributo sono fissate in numero 3 rate di cui due in "acconto" scadenti rispettivamente il 31 marzo 2017 ed il 20 maggio 2017, ed una a saldo con scadenza 20 ottobre 2017.

Le due rate di acconto sono calcolate sulla base delle categorie e tariffe TARI in vigore per l'anno 2016 approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29.04.2016, applicando ai contribuenti le agevolazioni e riduzioni già applicate nel 2016, e sono di importo complessivo pari al 60% della tassa complessivamente dovuta dai contribuenti TARI nell'anno d'imposta 2016.

Il saldo è pari agli importi dovuti sulla base delle categorie e delle tariffe che sono stabilite per la TARI con la presente deliberazione e con efficacia 1 gennaio 2017, al netto di quelli richiesti (indipendentemente da quanto effettivamente pagato) a titolo di acconto;

- 3) di riconoscere per l'anno 2017 le esenzioni indicate nella parte della premessa che qui si intende integralmente recepire;
- 4) di riconoscere per l'anno 2017 le riduzione indicate nella parte della premessa che qui si intende integralmente recepire;
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Sull'unità immobiliare l'imposta comunale TARI è applicata in misura ridotta di due terzi.
- 6) di trasmettere ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva per via telematica, come previsto dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014;

Inoltre, stante l'urgenza, con 10 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Massi Valentina, Righi Brunella, Santini Corrado, Zubelli Giuseppe, Romeo Salvatore, Cossu Debora), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott.ssa EMILIANA ORLANDI

Il Presidente
Dott.ssa MILENA MENCARELLI

Il Segretario
Dott.ssa MARINA DEL RY

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio dal 07-04-2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000.

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARINA DEL RY

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno 31-03-2017 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n°267/2000.

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARINA DEL RY
